



Da un anno sono in pensione e qualche mese fa, in seguito ad accertamenti specialistici, mi è stata riscontrata una sordità bilaterale causata molto probabilmente dai forti rumori subiti negli anni di lavoro. Posso pretendere un risarcimento?

Vi sono tre anni di tempo, dalla manifestazione della patologia, per segnalare il caso all'Inail, allegando il certificato medico che attesta il nesso tra patologia e attività lavorativa e ottenere una prestazione per il danno subito. Tutto ciò se, effettivamente, solo di recente e a seguito degli accertamenti eseguiti è venuto a conoscenza di essere affetto di una diminuzione dell'udito derivante dall'esposizione al rischio lavorativo. E' importante che Lei non abbia una certificazione antecedente effettuata, per esempio, durante eventuali visite periodiche da parte dell'azienda presso cui ha lavorato e dalla quale emerge la diagnosi di "ipoacusia professionale". In questo caso si rischierebbe di incappare nei termini di prescrizione (i tre anni di cui abbiamo detto sopra) per effettuare la domanda di riconoscimento della malattia professionale.

Dal prossimo gennaio 2011 sarò posto in cassa integrazione, ma pochi giorni fa ho subito un infortunio sul lavoro per il quale l'Inail mi ha riconosciuto un periodo di inabilità di 60 giorni. Vorrei sapere se l'Istituto assicuratore continuerà a pagarmi l'indennità giornaliera anche durante il periodo di Cig.

In caso d'infortunio, o di malattia professionale o di ricaduta collegata all'infortunio, i trattamenti di cassa integrazione ordinaria o straordinaria vengono sospesi e sostituiti dall'indennità temporanea che viene erogata dall'Inail.

La prestazione erogata dall'Istituto assicuratore, nei primi 90 giorni di inabilità temporanea, è pari al 60% della retribuzione media giornaliera percepita nei 15 giorni prima dell'evento ed è comprensiva di tutti i giorni festivi. Il datore di lavoro è tenuto ad integrare quanto corrisposto dall'Inail, fino al raggiungimento del trattamento di Cig, qualora naturalmente l'importo della prestazione temporanea sia inferiore.



PATRONATO
INCA CGIL

www.inca.it